



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

Cod. AUSA 0000328241

**Capitolato speciale d'oneri per l'attuazione dei servizi previsti dal programma di
intervento "Vita indipendente"**

CUP H91E16000690001 - CIG 698888632D gara in lotto unico.

Indice:

- art. 1 oggetto e durata del contratto
- art. 2 descrizione del servizio
- art. 3 personale
- art. 4 requisiti del soggetto attuatore
- art. 5 oneri del soggetto attuatore
- art. 6 oneri dell'amministrazione
- art. 7 oneri comuni
- art. 8 responsabilità civile
- art. 9 cauzione definitiva
- art. 10 risoluzione
- art. 11 recesso
- art. 12 divieto di cessione del contratto o di subappalto
- art. 13 subentro
- art. 14 verifiche e controlli
- art. 15 valore presunto del contratto e quadro economico degli interventi
- art. 16 luogo di esecuzione del servizio
- art. 17 corrispettivo
- art. 18 modalità e criteri di valutazione per l'affidamento del servizio
- art. 19 adempimenti conseguenti all'aggiudicazione
- art. 20 tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 21 trattamento dei dati personali
- art. 22 norme di rinvio
- art. 23 foro competente.

Art. 1
Oggetto e durata del contratto

Il contratto è relativo all' esecuzione degli interventi di assistenza personale, servizi di cohousing, somministrazione di voucher di inclusione e della dotazione/implementazione degli ausili di domotica da parte del soggetto attuatore nell'ambito delle azioni previste dal Programma di "Vita indipendente" proposto dall'ambito territoriale a1 ed ammesso a finanziamento giusto Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 289/2014.

La durata del contratto è di mesi 10 a decorrere dalla data del 16/04/2017 fino allo 17/02/2018, ovvero dalla data di stipulazione del contratto e fino al suo termine conclusivo. Il contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà essere rinnovato per un uguale periodo, nell'arco dei successivi 2 anni.

Art. 2
Descrizione del servizio

Il servizio prevede di rafforzare le condizioni di autonomia nelle attività della vita quotidiana attuando concreti ed efficaci percorsi di integrazione sociale, lavorativa, abitativa a beneficio delle persone disabili.

Le prestazioni minime che il soggetto attuatore dovrà eseguire sono:

1. Interventi di supporto all'autonomia nelle attività della vita quotidiana mediante prestazioni professionali OSA;
2. Servizi di cohousing
3. Somministrazione di voucher per l'inclusione lavorativa
4. Dotazione di ausili (domotica) funzionali al rafforzamento delle condizioni di autonomia abitativa.

Le predette prestazioni, erogate dal soggetto attuatore saranno complementari ed integrativi degli ulteriori servizi erogati dall' Ambito territoriale A 01 in attuazione del Programma "Vita indipendente", ovvero:

1. Attività di accesso al servizio
2. Attività di trasporto sociale
3. Attività di informazione
4. Attività di formazione
5. Attività di escursione e soggiorno
6. Attività di monitoraggio e rendiconto dei risultati attesi.

Art. 3
Personale.

Il soggetto attuatore dovrà garantire la esecuzione del servizio mediante l'impiego di personale OSA in possesso di idonei titoli di qualificazione personale.

Per l'attuazione degli interventi di assistenza personale previsti dal Programma di "Vita Indipendente" l'aggiudicatario della procedura pubblica è obbligato ad impiegare n. 3 operatori OSA .

I predetti operatori erogheranno le prestazioni come segue:

n. 1 operatore OSA da impiegare per le prestazioni lavorative da erogare in orario notturno
n. 2 operatori OSA da impiegare per le prestazioni lavorative da erogare in orario antimeridiano e pomeridiano.

Il soggetto attuatore è obbligato ad assicurare la regolare esecuzione degli interventi di assistenza personale previsti dal Programma "Vita Indipendente" in relazione al quale lo stesso avrà dichiarato di aver esatta e puntuale cognizione assicurando nello specifico di garantire il trattamento retributivo e normativo previsto per il personale impiegato OSA – CCNL cooperative Categoria C1.

Prima dell'avvio del servizio il soggetto attuatore dovrà fornire all'amministrazione l'elenco del personale impiegato con indicazione della qualifica professionale ed allegando i relativi curricula.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- Limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare fenomeni di discontinuità assistenziale della relazione utente / operatore
- Comunicare tempestivamente, fornendo motivazione, ogni variazione che dovesse intervenire nella dotazione organica impiegata nella esecuzione dei servizi
- Rispettare le disposizioni normative, i regolamenti, il CCNL ottemperando ad ogni obbligo od adempimento di legge relativo al trattamento giuridico, salariale, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato.
- Corrispondere al personale impiegato nella esecuzione dei servizi previsti dal presente appalto la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di settore in relazione ai profili professionali di riferimento OSA – CCNL cooperative Categoria C1, agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali).
- Adibire allo svolgimento degli interventi previsti dal contratto personale in possesso delle qualifiche professionali richieste, capaci e fisicamente idonee, in regola con gli adempimenti delle rilevazioni matricolari, INPS e INAIL.
- Comunicare all'amministrazione il nominativo dell'operatore referente tecnico per l'esecuzione del servizio trasmettendo contestualmente il curriculum vitae dello stesso. Il referente avrà l'onere di curare i rapporti con l'amministrazione relativamente alla esecuzione degli interventi.

Art. 4

Requisiti del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 80/2016;
- c) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), almeno pari al doppio del valore del presente affidamento;
- d) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione di interventi rientranti nella rete territoriale dei servizi sociali;
- e) immediata disponibilità di personale specializzato OSA da impegnare nell'attuazione degli interventi di assistenza personale a beneficio degli utenti;
- f) immediata disponibilità di erogare a beneficio degli utenti i voucher di inclusione lavorativa previsti dal Programma "Vita indipendente".
- g) immediata disponibilità al conferimento di ausili di domotica
- h) immediata disponibilità di Gruppo appartamento funzionante in uno dei Comuni dell'ambito territoriale A1 autorizzato all'esercizio dall'amministrazione competente ai sensi del RR 4/2014.
- i) capacità tecnica e finanziaria corrispondente all'importo a base d'asta dell'appalto ai sensi dall'art. 83, comma 4 lettera c, del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un consorzio, è fatto obbligo allo stesso di indicare le imprese consorziate espressamente demandate alla esecuzione dei servizi e le percentuali di servizio assegnate a ciascuna impresa.

Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un consorzio stabile o una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) i requisiti individuati alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti soggettivamente dalle imprese associate, mentre, tutti gli altri requisiti indicati alle lettere c),d),e) f), g),h) e i) potranno anche essere posseduti cumulativamente delle imprese che concorrono in aggregazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica dei requisiti in possesso dei concorrenti a campione ai sensi dell'art.71 comma 1 del D.P.R.445/00 in relazione alla veridicità delle dichiarazioni in rese da parte dei dichiaranti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000.

Art. 5

Oneri del concessionario

1 La gestione del servizio è effettuata dal concessionario in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il committente riguardo ad eventuali conseguenze economiche riconducibili alle attività e responsabilità imprenditoriali dell'appaltatore.

2. L'impresa dovrà, quindi, provvedere ad agire rettamente ed uniformemente ed assicurare il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni normative vigenti.

3. Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni minime individuate al precedente art. 2 ed ogni altro onere di servizio disciplinato del presente capitolato.

4. Il soggetto attuatore si obbliga ad assicurare la regolare esecuzione degli interventi di assistenza personale previsti dal Programma "Vita Indipendente" in relazione al quale lo stesso avrà dichiarato di aver esatta e puntuale cognizione assicurando nello specifico di garantire il trattamento retributivo e normativo previsto per il personale impiegato OSA – CCNL cooperative Categoria C1.

5. Il soggetto attuatore si obbliga ad utilizzare per le prestazioni di cohousing erogate a beneficio degli utenti idonea struttura per la quale l'amministrazione territoriale competente abbia rilasciato al prestatore regolare e conforme autorizzazione all'esercizio del servizio di Gruppo appartamento ai sensi del R.R. 4/2014.

6. Il soggetto attuatore si obbliga a somministrare voucher di inclusione lavorativa a beneficio degli utenti secondo le modalità previste dal contratto e nelle quantità comunicate dalla stazione appaltante.

7. Il soggetto attuatore si obbliga alla dotazione di ausili e servizi di domotica secondo le modalità e nelle quantità previste dal contratto.

8. L' affidatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto e, qualora abbia assunto la gestione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto, per la durata delle obbligazioni contrattuali, esonera l' amministrazione, la quale è espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, danni, impegni, obblighi riconducibili alla responsabilità imprenditoriale dell' impresa e da quant'altro determinatosi in dipendenza della gestione del servizio e delle attività collegate.
9. L' esonero per ogni responsabilità implicante l'amministrazione, Azienda speciale consortile A1, statuito dal presente articolo, è da ritenere esteso agli utenti del servizio, ai familiari degli stessi, ai comuni della gestione associata dell'ambito territoriale A1.
10. Il soggetto attuatore è obbligato ad eseguire tutti i servizi previsti dal contratto mediante utilizzo di personale ed organizzazione propri.
11. Il soggetto attuatore è obbligato a tutelare l'amministrazione appaltante da qualsiasi danno diretto o indiretto che potrebbe derivare in relazione all'esecuzione degli interventi, esonerando espressamente l'amministrazione Azienda speciale consortile A1 ed i 29 comuni associati dell'ambito territoriale A1 da ogni e qualsiasi responsabilità derivante, connessa o comunque riconducibile alla esecuzione del presente contratto.
12. Il soggetto attuatore è tenuto ad osservare norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti e regolamenti disciplinanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, igiene e conformità delle strutture, delle attrezzature i luoghi e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi.
13. Il concessionario ha inoltre l'onere di:
- a. Mantenere presso la struttura il registro di rilevazione relativo alle presenze degli utenti e del personale da esibire ove richiesto dall'amministrazione e dalle autorità di controllo.
 - b. Trasmettere periodicamente i dati ed i reports richiesti dall'amministrazione onde consentire le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi effettuati utilizzando, ove predisposta da ASC A1 la modalità digitale.
 - c. Trasmettere secondo le modalità e tempi richiesti dall'amministrazione, dalla Regione Campania e dalla ADG competente tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi previsti da Programma "Vita indipendente".
 - d. Offrire alla amministrazione la collaborazione ed il supporto necessari a realizzare ogni adempimento amministrativo richiesto per la gestione del servizio.
 - e. Rispettare la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per quel che concerne gli utenti ed i familiari degli stessi, anche con riferimento alle informazioni alle quali avrà accesso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Il trattamento di tali dati dovrà essere effettuato esclusivamente in relazione alle finalità e le attività previste dal presente contratto.
 - f. Osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di legalità.

Art. 6 Oneri dell'amministrazione

Rientrano tra gli oneri dell'amministrazione:

1. La programmazione del PO "Vita indipendente"
2. La gestione degli interventi di mobilità (trasporto sociale) da realizzare in convenzioni con gli enti del volontariato
3. Le attività di valutazione integrata UVI
4. La gestione delle attività formative relative agli operatori
5. Gli interventi di soggiorno climatico e delle escursioni
6. La gestione dello sportello informativo
7. La gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

L'azienda speciale consortile A1 attuerà le azioni sopra individuate utilizzando il personale alle proprie dipendenze assegnato ai servizi della presa in carico sociale, dell'accesso ed alle prestazioni specialistiche dell'UDP.

Oneri comuni

L'amministrazione e l'ente attuatore assicureranno comune e piena collaborazione nella attuazione degli interventi previsti dal programma Vita indipendente.

L'amministrazione assicurerà le erogazione delle prestazioni rientranti nelle proprie competenze. Il soggetto attuatore garantirà la regolare e puntuale esecuzione dei servizi rientranti negli oneri contrattuali assunti.

Il soggetto attuatore e l'amministrazione assicureranno piena ed efficace cooperazione attuando gli adempimenti del monitoraggio e della rendicontazione richiesti per la regolare attuazione del programma Vita indipendente ed utilizzando la modalità digitale all'uopo predisposta.

Art. 7 Responsabilità civile

Costituisce obbligo per il soggetto attuatore di adottare, nella realizzazione delle attività del programma, ogni necessario dispositivo organizzativo o, presidio per garantire l'incolumità e la sicurezza degli operatori, degli beneficiari e di coloro che per qualsiasi ragione abbiano interazione con i servizi erogati in attuazione del programma Vita indipendente.

L'amministrazione si intende sollevata per la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose.

La responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose è in carico al soggetto attuatore.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/0), il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto per un periodo almeno pari alla durata del contratto stesso.

Art. 8 Penalità

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'amministrazione procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 300,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile della stazione appaltante, in considerazione della gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall'Organo competente dell'ASC A1 mediante raccomandata e/o PEC al soggetto attuatore e dall'esame delle controdeduzioni che il referente del soggetto attuatore potrà, eventualmente, inoltrare, con le medesime modalità di trasmissione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della sanzione.

In caso di inadempimento l'amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti del soggetto attuatore.

Qualora le inadempienze accertate dovessero rivestire carattere di gravità e/o pregiudizio grave della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio le stesse potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

1. Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi della struttura ove sono attuati i servizi di housing – Gruppo appartamento;
2. La mancata o carente erogazione dei servizi professionali di assistenza personale agli utenti
3. La mancata erogazione dei voucher di inclusione lavorativa
4. La mancata o difforme dotazione di asili di domotica
5. La carente o difforme presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi.

Art.9 Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto ovvero, nelle more della stipulazione del contratto prima dell'inizio delle attività relative al presente affidamento è obbligato a prestare deposito cauzionale nella misura del 10% dello importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o assicurativa prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

L'amministrazione avrà facoltà di compensare i crediti derivanti dalla comminazione delle penalità di cui al precedente art. 8 incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.

In tal caso il soggetto attuatore è obbligato, a reintegrare la cauzione predetta entro e non oltre il termine di 10 giorni solari decorrente della comunicazione dell'avvenuto incameramento totale o parziale della parte della stazione appaltante.

Il mancato reintegro, entro il termine sopra prescritto, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi per il maggiore danno accertato.

Art. 10 Risoluzione

L'Organo competente dell'ASC A1 procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante l'Organo competente dell'ASC A1 notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b) Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto
- c) Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA
- d) Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- g) nelle ipotesi previste del presente capitolato al precedente art. 8
- e) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- f) in tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo

l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto salvato il risarcimento dei danni ulteriori.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 11 Recesso

L'amministrazione di ASC A1 si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal presente contratto, notificando con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata al soggetto attuatore, la disposizione.

La determinazione andrà adottata dall'Organo amministrativo di ASC A1 giusto provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso.

In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con la esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese.

L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Art.12 Divieto di cessione del contratto o di subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' fatto divieto subappaltare le attività oggetto del presente contratto.

Art. 13 Subentro

Allo scadere del contratto, qualora fosse prevista la prosecuzione degli interventi oltre il termine conclusivo previsto dal Programma di Vita indipendente, senza che l'amministrazione abbia disposto ulteriore proroga, ai sensi dell'art. 1 del presente capitolato, l'ente attuatore è tenuto alla prosecuzione del servizio fino ad inizio alla data di inizio attività da parte di eventuale nuovo aggiudicatario dell'appalto.

ART. 14 Verifiche e controlli

Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato all'Organo competente dell'ASC A1 il quale ha facoltà di delegare o, nominare ulteriori responsabili istruttori dei procedimenti all'uopo individuati.

L'amministrazione accerterà il pieno rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore si impegna a fornire all' amministrazione ogni documentazione utile e necessaria ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo in relazione al buon andamento del servizio ed al rispetto del presente contratto.

Ulteriori controlli potranno essere eseguiti dagli organi ispettivi competenti in materia di sicurezza, lavoro, igiene e sanità, dalla Regione Campania, dall' ADG ministeriale competente, da ogni altro organo individuato dalla legge.

L'amministrazione, nello svolgimento delle attività di controllo avrà, in particolare, accesso alla struttura ove si realizzano gli interventi di housing in ogni momento, anche senza l'obbligo di dare preavviso al soggetto attuatore.

Art. 15

Base d'asta e quadro economico degli interventi

Il presente contratto prevede un valore complessivo a base d'asta del servizio di Euro 50.425,00 (al netto di IVA se dovuta).

La predetta stima è riferita ai costi per gli interventi previsti dal piano finanziario del programma Vita indipendente ammesso a finanziamento giusto Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 289/2014 rientrante negli oneri del soggetto attuatore.

- Il quadro economico dell'appalto e l'importo presumibile del contratto, come riportato nella successiva tabella fa riferimento ai costi a sostenersi da parte della amministrazione.
 - Analoga tabella riferita ai costi sostenuti dall' aggiudicatario per l'esecuzione del servizio è riportata nello specifico allegato f) – attestazione di congruità dell'offerta accluso al presente capitolato.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) Importo relativo ai servizi erogati dal soggetto attuatore:

1. Prestazioni assistenza personale erogate da n. 3 operatori OSA	Euro	30.100,00
2. Voucher inclusione lavorativa a beneficio di n. 5 utenti	Euro	19.047,62
3. Dotazione ausili di domotica	Euro	1.403,81
	Totale (IVA esclusa)	Euro 50.551,43
4. IVA 5% sulle prestazioni erogate	Euro	2.527,57
	Totale (IVA inclusa)	Euro 53.079,00

B) Importo relativo ai servizi erogati dell'ambito territoriale

1. Servizi prestati dall'ambito territoriale A1	Euro	23.809,52
2. IVA 5% sulle prestazioni dall'ambito territoriale A1	Euro	1.190,47
3. altri costi di gestione	Euro	71,01
	Totale (IVA inclusa)	Euro 25.000,00

Totale somme a disposizione Euro 79.079,00
Totale generale Euro 79.079,00

E' fatta salva la facoltà di provvedere, in relazione a ulteriori esigenze dell'Amministrazione od in coincidenza di provvedimenti emanati dalla competente ADG di Vita indipendente che intervengano ad aumentare o ridurre i finanziamenti assegnati, di variare in aumento o diminuzione la quantità del servizio, nei limiti di legge, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni o pretendere ulteriori indennità.

Art. 16

Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio sarà prestato nei comuni dell'ambito territoriale A1.

Gli interventi di housing ed assistenza personale a beneficio degli utenti saranno, nello specifico, erogati presso c/o la struttura di Gruppo appartamento per disabili nella gestione del prestatore, giusto conforme provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dall'amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2014.

Art. 17

Corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa emissione di regolare fattura per il servizio effettivamente erogato dal soggetto attuatore.

L'amministrazione non garantisce alcun numero minimo di utenti poiché l'assegnazione è strettamente subordinata a valutazione UVI e determinazione del piano personalizzato di intervento relativo alle persone disabili.

Conseguentemente l'importo effettivo del corrispettivo autorizzato sarà determinato a consuntivo in relazione al numero delle persone accolte e dell'effettivo periodo di erogazione degli interventi, fatta eccezione delle prestazioni lavorative degli OSA e della dotazione di ausili di domotica che saranno comunque rese dal soggetto attuatore nelle quantità stabilite dal presente capitolato per l'intera durata del progetto.

Il pagamento del corrispettivo sarà autorizzato dall'amministrazione previo accertamento della effettiva disponibilità delle risorse assegnate ed accreditate dal competente Ministero del lavoro per il finanziamento del Programma di Vita indipendente.

In caso di diminuzione o mancata erogazione del finanziamento l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento nei confronti dell'amministrazione a qualunque titolo richiesto.

Le somme anticipate dall'amministrazione a qualsiasi titolo, imputabili al finanziamento saranno compensate in fase di rendiconto consuntivo finale.

Art. 18

Procedura e criteri di valutazione per l'affidamento del servizio

Il servizio sarà affidato in procedura pubblica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 con invito ai soggetti regolarmente abilitati all'Albo dei fornitori di ASC A1 mediante RDO in MEPA.

Il soggetto attuatore sarà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 mediante selezione comparativa

delle offerte proposte dai soggetti in possesso dei requisiti valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali relativi all'appalto.

Considerata la sostanziale incomprimibilità dei costi relativi alle prestazioni lavorative ed ai servizi previsti per l'esecuzione del contratto, la quantità dei quali risulta predeterminato e corrispondente ai valori riportati nel quadro economico dell'appalto l'affidamento del servizio avverrà mediante selezione comparativa dei soggetti in possesso dei requisiti e della capacità tecnico professionale, valutati prevalentemente sulla base di criteri qualitativi oggettivi, quali l'organizzazione tecnico-gestionale, la capacità tecnico/ambientale, la composizione di genere della dotazione organica e manageriale detenuti dall'impresa aggiudicataria.

Le offerte economiche proposte dai concorrenti dovranno essere, pertanto, contenute entro la percentuale massima ammissibile di ribasso dello 1% sul quantitativo a base d'asta dell'appalto.

Le imprese dovranno, in ogni caso, riportare il quadro economico dei servizi mediante compilazione del modello sub allegato f) dalla quale risulteranno i costi preventivati per l'esecuzione degli interventi.

Art.19

Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione

Il rapporto tra l'amministrazione e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del Contratto in forma privatistica dopo le verifiche di legge.

La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al presente capitolato d'oneri.

La stipulazione del contratto è parimenti subordinata alla produzione da parte dell'impresa di polizza assicurativa contro i rischi professionali relativa e corrispondente all'importo dell'appalto, ovvero o altra documentazione prevista dall'art. 83, comma 4 lettera c, del D.lgs. 50/2016, attestante la Capacità tecnica e finanziaria dell'impresa concessionaria.

Art. 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, con l'onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per il ricevimento dei pagamenti dovuti per lo svolgimento il servizio in parola.

Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Art. 21
Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento di dati personali è l'azienda speciale consortile A1 ai sensi del D.gs. n. 196/2003:

Il trattamento dei dati forniti e/o richiesti è effettuato esclusivamente per le finalità e secondo le modalità disciplinate dal presente contratto.

L'eventuale rifiuto da parte delle imprese a ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e dalla stipulazione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali.

I soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza delle informazioni trattate sono:

- a) il personale dell'amministrazione e di tutte le istituzioni che avranno legittimamente parte nel procedimento;
- b) i concorrenti che partecipano alla procedura di gara;
- c) ogni altro soggetto che abbia interesse e diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990.

ART. 22
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti disciplinanti le materie oggetto dell'appalto.

Art. 23
Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Benevento.

N.B. Il presente Capitolato d'oneri, andrà trasmesso sotto forma di copia informatica di documento cartaceo siglato in ogni pagina e firmato digitalmente dal legale rappresentante, con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, con la quale si dichiara la conformità all'originale del Capitolato d'oneri sottoscritto che andrà inserita nella sezione "Documenti richiesti" del sistema di negoziazione in MEPA.